

NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 29/11/2024.

Il Presente regolamento sostituisce il Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.52 del 11/12/2018 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 29/04/2019

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1. Il presente regolamento è adottato, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs n. 446 del 15.12.1997, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs n.23/2011, come modificato dall'art.180, co.3 del D.L. n.34/2020 convertito con L. n.77/2020;
- 2. Nel Regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, il soggetto passivo, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e dei soggetti passivi dell'imposta e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
- Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai gestori delle strutture ricettive come individuate dalla vigente legge regionale in materia di turismo, nonchè alle locazioni brevi di immobili ad uso abitativo di cui all'art. 4 del D.L .24 aprile 2017 n.50.

ARTICOLO 2

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

- Con riferimento al D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale e municipale), i Comuni capoluogo di Provincia, le unioni dei Comuni, nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire con deliberazione del Consiglio Comunale, una imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio.
- Il Comune di CASTELBUONO ha istituito l'Imposta di soggiorno, a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 24/05/2019 e successive modifiche e integrazioni.
- 3. A norma del presente Regolamento, presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive, anche all'aria aperta, quali: campeggi, aziende agrituristiche, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, case per vacanze, case ed appartamenti per vacanze, esercizi di affittacamere, case per ferie, albergo diffuso, alberghi, villaggi turistici, ostelli, foresterie, alloggi vacanze, immobili occasionalmente usati ai fini ricettivi di cui alla L.R.n. 27 del 06.04.1996 e

successive modifiche, residence costituiti da uno o più immobili, dimore storiche, appartamenti per vacanze, residenze turistico alberghiere (RTA) situate nel territorio del Comune di Castelbuono. Sono altresì soggetti all'imposta di soggiorno gli immobili utilizzati per le locazioni brevi come definite dall'art.4 del decreto legge 24 Aprile 2017, n.50.

- 4. L'imposta di soggiorno si applica dall'1 gennaio al 31dicembre.
- 5. L'applicazione dell'imposta decorre dall'1/1/2019.
- 6. Il presupposto dell'imposta di soggiorno è il pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Castelbuono fino a un massimo di SEI pernottamenti consecutivi.

7. Cassato

ARTICOLO 3

DEFINIZIONE DI SOGGETTO PASSIVO E FINALIZZAZIONE DELL'IMPOSTA

- Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art.1
 del presente Regolamento e non risulta iscritto all'anagrafe dei residenti nel
 comune di Castelbuono.
- È compito della Giunta Municipale individuare le azioni necessarie per favorire e consolidare flussi turistici verso la città di Castelbuono e migliorare i servizi di ospitalità, accoglienza, fruibilità e decoro urbano, nonché azioni di comunicazione, marketing, promozione, realizzazione di eventi culturali e turistici di grande richiamo.
- Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi
 compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di
 manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché
 dei relativi servizi pubblici locali.
- 4. Una quota pari al 2% dell'incasso della tassa di soggiorno è destinata all'Ente Parco delle Madonie per interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno

delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione , fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici (d.g.m. n.192 del 17/11/2021).

ARTICOLO 3 BIS

GESTIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO TRAMITE CONVENZIONI CON PORTALI TELEMATICI E/O PIATTAFORME ONLINE

- 1. I soggetti che gestiscono portali telematici e/o piattaforme on line cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive, anche mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare e incassando o intervenendo nel pagamento dei canoni o corrispettivi, possono stipulare apposite convenzioni con il comune per l'incasso e il riversamento dell'imposta di soggiorno. In tali casi, l'imposta soggiorno, deve essere versata dal soggetto passivo (o dal portale o piattaforma per suo conto) al momento della prenotazione o contestualmente al pagamento del canone/corrispettivo del soggiorno e comunque prima del check-out.
- 2. Nei casi di pagamento anticipato dell'imposta da parte del soggetto passivo, ad esempio al momento della prenotazione, il relativo importo è determinato sulla base delle tariffe e dei pagamenti di calcolo vigenti al momento del pagamento.
- 3. I portali telematici e/o le piattaforme on line convenzionate si sostituiscono ai soggetti ospitanti nella riscossione e riversamento dell'imposta di soggiorno in qualità di agenti della riscossione e in quanto tali, per i soggiorni prenotati tramite il portale e/o piattaforma, assumono tutti gli obblighi di rendicontazione, come stabiliti nella convenzione in accordo con il Comune. Rimangono a carico delle strutture ricettive e dei gestori gli obblighi di riscossione e riversamento, nonché di rendicontazione con riguardo ai pernottamenti prenotati o offerti al di fuori della piattaforma.
- 4. I portali telematici e/o le piattaforme online applicheranno le esenzioni tramite un processo di rimborso gestito direttamente su richiesta del soggetto esente.
- 5. Le modalità operative per l'attuazione degli obblighi e per consentire le attività di

controllo potranno essere definite con maggiore dettaglio nell'atto convenzionale.

ARTICOLO 4

MISURA DELL'IMPOSTA

- 1. L'imposta di soggiorno è pari:
 - a) Euro 1,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in campeggi, residences, agriturismi, turismo rurale, pensioni, locande, case vacane, locazioni brevi, bed and breakfast, alberghi a 1,2,3 4 stelle;
 - b)Euro 2,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in alberghi e resort a 5 stelle;
- 2. L'imposta di soggiorno viene corrisposta dal 1 gennaio al 31 dicembre, salvo quanto disposto dall'art.2, comma 4 del presente Regolamento.

ARTICOLO 5

ESENZIONI

- 1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - I residenti nel comune di Castelbuono
 - I minori entro il quindicesimo anno di età
 - I soggetti che si sottopongono a visite mediche specialistiche. Le autocertificazioni dovranno essere rese ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.
 - Gli studenti, nonché gli studiosi, i giornalisti e i ricercatori che dimostrino, con documentazione ufficiale dell'Ente di pertinenza, di soggiornare per motivi di studio, di ricerca o per altri motivi professionali legati alla città di Castelbuono
 - Gli appartenenti alle forze dell'ordine che soggiornano per esigenze di Servizio
 - I volontari che nel sociale offrono il proprio servizio, in occasione di eventi e manifestazioni organizzate all'Amministrazione comunale.

L'applicazione delle esenzioni previste dal presente articolo è subordinata alla compilazione, a cura dell'ospite, dell'apposito modulo da consegnare alla struttura ricettiva

ARTICOLO 6

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DA PARTE DEI SOGGETTI PASSIVI

- 1. I soggetti passivi dell'imposta che pernottano nelle strutture ricettive sono tenuti a corrispondere, al termine di ciascun soggiorno, l'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse e provvede al successivo riversamento al Comune di Castelbuono nelle modalità e nei termini di cui all'art. 7. Il gestore non invia al Comune di Castelbuono le quietanze relative ai singoli ospiti. Il gestore deve conservare per cinque anni le quietanze e le dichiarazioni rilasciate dall'ospite per l'esenzione di cui al precedente art.5.
- 2. Le somme dovute dai soggetti passivi dell'imposta, che siano accertate dall'Amministrazione comunale a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, sono riscosse coattivamente secondo le vigenti disposizioni di legge.
- 3. E' consentito al gestore delle strutture ricettive di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso per sanare l'omesso o insufficiente versamento dell'imposta di soggiorno pagando gli interessi legali e la sanzione prevista dall'art.13 del D.lgs.n.472/97 e s.m.i , sempre che la violazione non sia stata già constatata da questo Ente.

ARTICOLO 7

OBBLIGHI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE

 I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione prevista dall'art.4, co. 1 ter, del D.Lgs. n. 23/2011, introdotto dall'art.180, co.3, del D.L n.34/2020, convertito nella L. n. 77/2020, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

- 2. Al fine di permettere un corretto censimento delle strutture ricettive e di consentire una corretta identificazione dei soggetti tenuti al versamento dell'imposta, nonché di contrastare fenomeni di evasione e/o di elusione dell'imposta medesima, è fatto obbligo alle strutture ricettive di registrarsi e caricare le informazioni relative all'identificazione del soggetto passivo dell'imposta, e di tutte le informazioni utili alle finalità del presente Regolamento, tramite il portale telematico messo a disposizione dal Comune di Castelbuono.
- 3. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento il gestore della struttura ricettiva dovrà presentare il conto della gestione, redatto sul Modello 21, esclusivamente in copia originale, debitamente compilata e firmato solo per chi è dotato di firma digitale, l'invio del Modello 21, sottoscritto con firma digitale potrà essere effettuato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). Il conto della gestione deve essere presentato anche se l'imposta di soggiorno dichiarata per l'anno precedente è pari a zero. Nel Conto della gestione devono essere riportate le somme riscosse a titolo di Imposta di soggiorno nell'anno di riferimento, nonché devono essere indicati gli estremi della riscossione e del relativo riversamento al Comune,.

Al fine della semplificazione della rendicontazione da trasmettere alla Corte Dei Conti, i gestori, nel caso in cui gestiscano più strutture, dovranno inviare un singolo modello per ogni struttura. NON SARANNO RITENUTI VALIDI I MODELLI INVIATI INCOMPLETI, ILLEGGIBILI, O SENZA FIRMA. Al riguardo si precisa che il software fornisce esclusivamente un supporto alla compilazione del modello 21, che va necessariamente completato ed integrato.

- 4. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo dovrà essere presentata, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione annuale dell'imposta di soggiorno relativa all'anno precedente sul portale dell'Agenzia delle Entrate secondo le modalità approvate con apposito decreto del MEF del 29 aprile 2022 (Risoluzione del 9 febbraio 2023, n. 1/DF).
- 5. I gestori sono tenuti ad informare, in appositi spazi ed in modo leggibile ed evidente, anche con l'ausilio delle tecnologie informatiche, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno e a

- richiedere il pagamento dell'imposta, nei confronti dei soggetti passivi, ai sensi del presente Regolamento.
- 6. I gestori hanno l'obbligo di applicare, ai sensi del presente Regolamento, l'imposta di soggiorno ai clienti che soggiornano presso le loro strutture. L'imposta deve risultare nel documento fiscale rilasciato (ricevuta fiscale, fattura o altro documento equivalente), con una voce a sé stante e deve essere calcolata, in base al numero di giorni per i quali deve essere applicata, secondo le tariffe stabilite dal presente Regolamento. L'importo dell'imposta di soggiorno va indicato con la dicitura "imposta di soggiorno comune di Castelbuono Fuori campo IVA".
- 7. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di registrare nel portale messo a disposizione dall'Ente:
 - a) il numero dei soggetti che hanno pernottato presso la propria struttura e il relativo periodo di permanenza;
 - b) il numero dei soggetti esenti, in base all' art. 5 del presente Regolamento, allegandone la relativa documentazione probante;
 - c) il dettaglio degli importi versati da ciascun soggetto a titolo di imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima;
- 8. Le dichiarazioni previste dal comma 7 del presente articolo dovranno essere trasmesse al Comune di Castelbuono in modalità telematica attraverso l'apposito portale dedicato, messo a disposizione dall'Ente con la seguente periodicità:

Dichiarazioni	Scadenza
Gennaio – Febbraio -Marzo	15 Aprile
Aprile - Maggio - Giugno	15 Luglio
Luglio - Agosto - Settembre	15 Ottobre
Ottobre - Novembre - Dicembre	15 Gennaio

Nei casi di esenzione dal tributo, il titolare della struttura ricettiva è tenuto a compilare e a conservare, per cinque anni, la modulistica cartacea, di cui all'allegato C del presente Regolamento e a esibirla su richiesta degli uffici competenti.

9. Nel pieno rispetto degli adempimenti e delle finalità del presente Regolamento, ai

fini dell'adeguamento alle novelle normative e del perseguimento dei principi della semplificazione amministrativa, il Funzionario responsabile per l'applicazione del Tributo, di cui all'articolo 10 del presente Regolamento, con propria Determina e su indirizzo dell'Amministrazione Comunale, dispone la revisione, l'aggiornamento e/o l'integrazione della modulistica in virtù delle necessità sopravvenute nel rispetto del presente Regolamento e della normativa vigente.

10. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto ad effettuare i riversamenti, al Comune di Castelbuono delle somme riscosse secondo le seguenti scadenze:

Somme riscosse nei mesi di	Scadenza
Gennaio - Febbraio - Marzo	15 Aprile
Aprile – Maggio - Giugno	15 Luglio
Luglio – Agosto - Settembre	15 Ottobre
Ottobre - Novembre - Dicembre	15 Gennaio

- 11. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto ad effettuare il versamento, al Comune di Castelbuono, delle somme riscosse dall'applicazione del tributo, mediante pagamento diretto presso lo sportello comunale dei pagamenti o tramite sistema bancario utilizzando il seguente IBAN IT 23 G 089 76 43 220 000000305246 indicando nella causale del versamento/bonifico: imposta di soggiorno, nome della struttura e il mese/anno oggetto di pagamento.
- 12. L'eventuale modifica che dovesse rendersi necessaria della modalità di pagamento di cui sopra non richiede alcun procedimento di modifica del presente Regolamento.
- 13. I gestori delle strutture ricettive sono obbligati a registrare la/le propria/proprie struttura/e nel portale telematico dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dall'Ente.
- 14. Il Codice Identificativo Regionale (CIR) e il codice identificativo nazionale (CIN), deve essere richiesto per ogni singola struttura ricettiva e deve essere obbligatoriamente citato, al fine di agevolare i controlli. L'attribuzione e l'ottenimento di tali codici identificativi è condizione necessaria al fine del corretto adempimento da parte dei gestori delle strutture ricettive degli obblighi derivanti

dal presente Regolamento in tema di gestione e riscossione dell'imposta di soggiorno.

ARTICOLO 8

CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

- Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni e della documentazione di cui al precedente art. 7.
- 2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione e dell'elusione. I gestori delle strutture ricettive e i privati sono tenuti ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
- 3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune, anche previa richiesta ai competenti uffici pubblici, di dati notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive, i soggetti pubblici competenti o i privati cittadini ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive o ai privati "questionari" relativi a data e/o informazioni di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e sottoscritti entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
- 4. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n.296, ss.mm.ii, e di cui all'art.1, co.792 della L. n. 160/2019, nonché le disposizioni previste dall'art.13 quater, comma 2 del D.L. 30 aprile 2019, n.34, convertito con modificazioni nella Legge 28 giugno 2019, n.58.
- 5. Il Responsabile del Tributo, di cui all'articolo 10 del presente Regolamento, provvede ad accertare la regolarità e la congruità della documentazione presentata dai gestori delle strutture ricettive, nonché a verificare l'adempimento degli obblighi, in capo ai medesimi, di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

ART.9

SANZIONI

- Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dalla normativa vigente, dal D. Lgs. n.471, n.472, n.473 del 18.12.1997 nonché secondo le disposizioni del seguente articolo;
- 2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art.13 del D.Lgs. n. 471/97 che prevede la sanzione del 30% per i versamenti effettuati con un ritardo superiore a 90 giorni dalla data di scadenza, del 15% per i versamenti effettuati con un ritardo entro i 90 giorni dalla data di scadenza e dell'1% per ciascun giorno di ritardo per i versamenti effettuati entro 15 giorni dalla scadenza, unitamente agli interessi legali;
- 3. Per l'omessa o infedele dichiarazione di cui all'art.7, co.1 bis del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa del 100% dell'importo dovuto; Per le violazioni delle norme regolamentari, di seguito riportate, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art.7 bis del D.Lgs n.267/2000:
 - a) per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, co.2 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di €150,00;
 - b) in caso di omesso accreditamento sul portale, prevista dall'art.7, co.12 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa di € 500,00;
 - c) per l'omessa, incompleta o infedele, tardiva dichiarazione trimestrale (con l'apposita funzione portale web) di cui all'art.7, co.5 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n.689.
- 4. La mancata osservanza delle regole sull'obbligo del CIN comporta una multa da 500 a 5mila euro, che viene raddoppiata in caso di reiterazione della violazione. Le sanzioni per le strutture ricettive che non avranno provveduto a dotarsi di CIN (Codice Identificativo Unico) scatteranno 60 giorni dopo per chi ottiene il CIN la prima volta, 120 giorni dopo per chi ha già il CIR. Attendere modifica

sanzioni

ARTICOLO 10

RISCOSSIONE COATTIVA E RESPONSABILE DEL TRIBUTO

- 1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.
- 2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.
- Al Responsabile di cui al comma precedente i contribuenti possono presentare, anche mediante posta elettronica certificata, richiesta di riesame degli atti in autotutela.

ARTICOLO 11

RIMBORSI

- Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.
- 3. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a 12 euro

ARTICOLO 12

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
- 2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall'art. 13 della legge 31.12.1996, n. 675 e ss. mm.ii.
- 3. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castelbuono, in persona del suo

- legale rappresentante che può nominare uno o più responsabili del trattamento, in conformità della legge citata.
- 4. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti dagli addetti agli uffici comunali tenuti all'applicazione del presente regolamento.
- 5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

ARTICOLO 13

CONTENZIOSO

 Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

ARTICOLO 14

ABROGAZIONI

- 1. Il presente Regolamento sostituisce il Regolamento sull'Imposta di soggiorno nella città di Castelbuono approvato con Deliberazione n. 52 del 11.12.2018 modificato con deliberazione consiliare n.32 del 29.04.2019.
- 2. Dalla entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogati tutti gli atti, le disposizioni e le norme regolamentari in contrasto con esso.